

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 27 febbraio 2013

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario)

premesso che

- con le intese sottoscritte in data 29 marzo 2012, in coerenza con quanto indicato nell'art. 5 del verbale di accordo 2 ottobre 2010, le parti hanno condiviso l'opportunità di intervenire in via transitoria per il biennio 2012/2013 sulla regolamentazione delle prestazioni applicate nei confronti degli iscritti in quiescenza e dei loro familiari beneficiari, con l'obiettivo di ispirare ad un più prudente utilizzo delle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario;
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario, nella seduta del 30 gennaio 2013, analizzati i dati di preconsuntivo del bilancio 2012 - che evidenzia un disavanzo nella gestione iscritti in quiescenza - nonché gli andamenti attesi, con evidenti possibili ulteriori squilibri della medesima gestione, ha interessato le Fonti Istitutive al fine di individuare tempestivamente idonee soluzioni;
- dall'analisi dei dati si è ravvisata la necessità di confermare anche per il 2013 le misure definite con il citato accordo del 29 marzo 2012, apportando ulteriori limitati correttivi al Regolamento delle prestazioni della gestione iscritti in quiescenza;
- tenuto conto anche della prevista scadenza, dopo il primo biennio, degli Organi statuari attualmente in carica, è inoltre emersa l'opportunità di prevederne la proroga per un ulteriore esercizio, al fine di consentire una compiuta analisi degli andamenti realizzati nel primo triennio di attività e l'assunzione delle conseguenti decisioni utili per gli eventuali interventi che saranno definiti dalle Fonti istitutive;
- risulta necessario procedere anche alle conseguenti modifiche statutarie;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dal 1° gennaio 2013 ed in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le prestazioni del "Regolamento delle prestazioni" del Fondo Sanitario sono applicate nei

confronti degli iscritti in quiescenza e dei loro familiari beneficiari con le modificazioni/integrazioni di seguito riportate.

Per tutte le prestazioni fatturate o autorizzate entro il 28 febbraio 2013, il Fondo Sanitario procederà ad una riliquidazione delle spettanze riferite agli iscritti in quiescenza ed ai relativi nuclei, procedendo ad accantonare le eventuali differenze negative in un apposito conto transitorio che concorrerà a determinare il risultato della gestione 2013 della sezione iscritti in quiescenza.

Rimborsi

Modifica dell'ultimo comma:

"Fermo restando quanto stabilito ai commi II, III, IV e V, in via transitoria per il biennio 2012/2013 le spese sostenute da parte degli iscritti in quiescenza e dai relativi familiari a fronte delle prestazioni di cui al presente "Regolamento delle Prestazioni" sono liquidate:

- per le spese sostenute nell'anno 2012, nella misura del:
 - 85% della somma spettante nel caso di prestazioni effettuate da medici e strutture in forma totalmente convenzionata;
 - 70% negli altri casi;
- per le spese sostenute nell'anno 2013, nella misura del:
 - 80% della somma spettante nel caso di prestazioni effettuate da medici e strutture in forma totalmente convenzionata;
 - 60% negli altri casi."

Le Parti si danno sin d'ora atto che, qualora, come previsto all'art. 25, comma 7 dello Statuto, disposti gli accrediti ed i riversamenti, erogate le prestazioni anche senza il pagamento della "quota differita" di cui al capitolo "Rimborsi" del Regolamento delle Prestazioni ed utilizzate le riserve nei termini stabiliti dallo Statuto, si evidenziasse comunque un risultato negativo della gestione iscritti in quiescenza per l'esercizio 2013, si darà corso al pagamento di un contributo straordinario dalla gestione iscritti in servizio in favore della gestione iscritti in quiescenza finalizzato al ripianamento del disavanzo residuo nella misura massima di 1,5 milioni di euro, a condizione che la gestione degli iscritti in servizio sia in equilibrio in tale anno e nel limite di tale condizione;

3. alla luce dello squilibrio che nell'ambito della gestione iscritti in quiescenza verosimilmente verrà a determinarsi alla chiusura del bilancio 2012, nonché della transitoria indisponibilità del patrimonio di competenza della gestione iscritti in quiescenza da utilizzare, ai sensi dell'art. 25, comma 7 dello Statuto del Fondo Sanitario, anche per l'esercizio 2012, in via eccezionale le Parti stabiliscono che la quota di patrimonio da utilizzare, ai sensi del richiamato art. 25 per il ripianamento, nei limiti previsti dallo Statuto del Fondo Sanitario, ad oggi non disponibile, venga evidenziata come perdita di esercizio della gestione iscritti in quiescenza, da ripianare ad esito della causa in corso che rende opportuno non intervenire sul patrimonio in questione;
4. i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Delegati designati dalle Parti in applicazione dell'art. 3 del verbale di accordo 2 ottobre 2010, come attualmente costituiti, rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli Organi predetti saranno indette secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, che sarà predisposto dalle fonti istitutive entro la fine del mese di settembre 2013;

5. lo Statuto del Fondo Sanitario è modificato come segue:

CAPITOLO 7 – NORME TRANSITORIE

Modifica dell'articolo 35, commi da 1 a 4

1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell'Assemblea in sede di istituzione del "Fondo sanitario" vengono designati nella composizione numerica indicata all'art. 16 ed operano per la durata del primo **triennio** ~~biennio~~ in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del "Fondo sanitario" vengono designati nella composizione numerica indicata all'art. 17 ed operano per la durata del primo **triennio** ~~biennio~~ in forma di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall'art. 18 e agisce secondo le regole di cui all'art. 19.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del "Fondo sanitario" vengono designati nella composizione numerica indicata all'art. 22 ed operano per la durata del primo **triennio** ~~biennio~~ in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato ~~dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all'approvazione delle fonti istitutive, e quindi~~ **indica e** cura lo svolgimento delle prime elezioni.
... omissis ..."

Introduzione di un nuovo art. 36 del seguente tenore:

"Articolo 36

Per l'esercizio 2011, in aggiunta a quanto stabilito all'art. 25, comma 4, è versato un contributo pari a 2,5 milioni di euro dalla sezione iscritti in servizio alla sezione iscritti in quiescenza.

Per l'esercizio 2012, in aggiunta a quanto stabilito all'art. 25, comma 4, è versato un contributo pari a 1,5 milioni di euro dalla sezione iscritti in servizio alla sezione iscritti in quiescenza, a condizione che la sezione iscritti in servizio sia in equilibrio in tale anno.

Per l'esercizio 2013, qualora, disposti gli accrediti ed i versamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25, erogate le prestazioni anche senza il pagamento della "quota differita" di cui al capitolo "Rimborsi" del Regolamento delle Prestazioni ed utilizzate le riserve nei termini stabiliti dallo Statuto, si evidenziasse comunque un risultato negativo della sezione iscritti in quiescenza, prima di dar luogo all'eventuale ripianamento da parte degli iscritti alla sezione iscritti in quiescenza secondo il criterio di addebito proporzionale alle contribuzioni versate, si darà corso al pagamento di un contributo straordinario dalla sezione iscritti in servizio in favore della sezione iscritti in quiescenza, finalizzato al ripianamento del disavanzo residuo nella misura massima di 1,5 milioni di euro, a condizione che la sezione iscritti in servizio sia in equilibrio in tale anno e nel limite di tale condizione."

*** **

Le parti, infine, in relazione all'esigenza di procedere ai necessari approfondimenti tecnici in esito alle risultanze del primo biennio di operatività del Fondo Sanitario, nonché delle proiezioni delle stesse sull'esercizio 2013, definiscono di costituire, entro il 30 aprile 2013, un'apposita Commissione Tecnica, composta da 2 rappresentanti per ogni Sigla firmataria del presente accordo, unitamente a rappresentanti dell'Azienda e del Fondo Sanitario, con il compito di analizzare i possibili interventi strutturali da applicare dal 1° gennaio 2014. Le risultanze dei lavori della Commissione saranno sottoposte alle Fonti istitutive entro il mese di ottobre 2013.